JAIME BONET NAVARRO

University of Valencia, Spain

iuribus@gmail.com
DOI: 10.13166/awsge/210594

ENTITÀ RELIGIOSE E PERSONALITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE. IL CASO DEL SOVRANO STATO DELL'ORDINE BEKTASHI

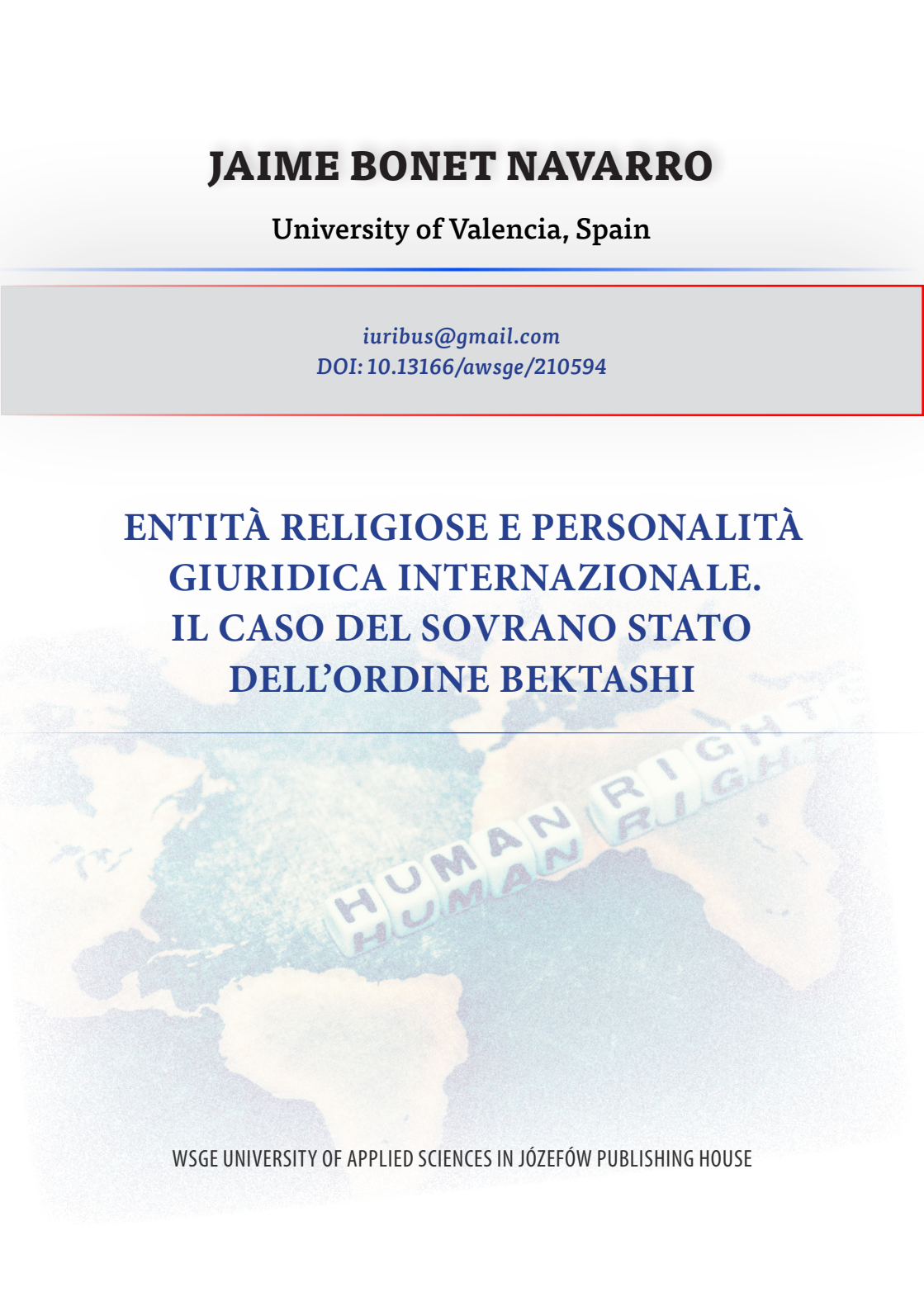

WSGE UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES IN JÓZEFÓW PUBLISHING HOUSE

Riassunto

L'annuncio dal primo ministro albanese della creazione di uno Stato indipendente per l'ordine Bektashi a Tirana, rappresenta una sfida giuridica, sia per il diritto internazionale che per il diritto interno, in questo caso il diritto albanese, nel campo del diritto costituzionale e del diritto ecclesiastico albanese. Nel nostro lavoro intendiamo fare chiarezza sulle possibilità giuridiche che la situazione descritta ci offre. A tale fine, dopo aver descritto l'ordine musulmano Bektashi e quali sono le norme costituzionali albanesi di interesse in materia, esponiamo le sfide e le difficoltà giuridiche che sorgono, come la natura giuridica dell'accordo tra lo Stato albanese e l'ordine Bektashi che si vuole per far nascere la personalità giuridica internazionale dell'ordine Bektashi, e la possibile situazioni giuridiche in cui si può trovare l'ordine Bektashi a livello internazionale. Per questo si vuole conoscere gli esempi verificatisi nella storia di entità religiose con personalità giuridica internazionale, quali, tra gli altri, il Vaticano o l'Ordine di Malta.

Parole chiave: *Personalità giuridica internazionale, Ordine Bektashi, Albania. Intese tra Stato e confessioni religiose, Libertà religiosa*

Abstract

The announcement by the Prime Minister of Albanian of the imminent creation of an independent State for the Bektashi Order in Tirana, poses a legal challenge, both for international law and for domestic law, in this case Albanian law, both in the field of albanian constitutional law and the ecclesiastical law. In our work, we aim to clarify the legal possibilities that the described situation offers. To this end, after describing the Muslim Bektashi Order and the relevant Albanian constitutional norms on the matter, we present the legal challenges and difficulties that arise, such as the legal nature of the agreement between the Albanian State and the Bektashi Order in order to ensure the international legal personality, and the possible legal status of the Bektashi Order internationally, through a review of historical examples of religious entities with international legal personality, such as, among others, the Vatican and the Order of Malta.

Keywords: *International legal personality, Bektashi Order, Albania. Agreements between State and religious confessions, Religious Freedom*

INTRODUZIONE

Nel mese di settembre del 2024, il primo ministro albanese Edi Rama, fece un inaspetatto annunzio in una sua allocuzione rivolta alla Assemblea Generale delle Nazione Unite in occasione del *Summit of the Future*, affermando che sosteneva la creazione di uno Stato sovrano per il Centro Mondiale dell'Ordine Musulmano Bektashi all'interno della capitale, Tirana, come centro di moderazione, coesistenza pacifica e tolleranza, e che il suo governo aveva la volontà di avviare le procedure per una riforma costituzionale che consenta la creazione di un microstato islamico nell'Albania[1].

Questa iniziativa vuole rafforzare l'Islam tollerante e contribuire a diffondere un messaggio di coesistenza pacifica che identifica l'ordine Bektashi. Il primo ministro ha affermato che è *contrario a tutte le forme di estremismo che oggi sono così pericolose*[2], e che l'obiettivo del nuovo Stato è promuovere una versione tollerante dell'Islam di cui l'Albania va orgogliosa, perche *dobbiamo prenderci cura di questo tesoro, che è la tolleranza religiosa, che non dovremmo mai dare per scontato*, considerando che un microstato islamico moderato invia un messaggio: *Non lasciare che lo stigma sui musulmani definisca chi sono i musulmani*[3].

La notizia si diffuse in tutto il mondo attraverso il giornale The New York Times, il 21 settembre 2024, e l'Agencia EFE la portò in Spagna. Così, il 22 settembre, il giornale La Vanguardia titola: *L'Albania sta valutando*

[1] Questa affermazione si trova nell'ultimo paragrafo del suo discorso nell'ONU: *Albania also gave the world its newest saint, Mother Teresa, whose life embodied a love for humanity. She reminded us that "Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. This is the principle Albania stands for. This is what we strive to live by. And this is our source of inspiration in supporting the transformation of our Muslim Bektashi Order World Center in a Sovereign State within our capital Tirana, as a new center of moderation, tolerance and peaceful coexistence*". Tutto il testo in: https://mia.gov.al/en/usa-new-york-speech-of-h-e-mr-edi-rama-at-the-summit-of-the-future/.

[2] Vedasi A. HIGGENS, (September 21, 2024), Albania Is Planning a New Muslim State Inside Its Capital, in *The New York Times*, https://www.nytimes.com/2024/09/21/world/europe/albania-tirana-muslim-state-bektashi.html (12 giugno 2025, ultima consultazione).

[3] Ibidem.

la possibilità di creare un "Vaticano per l'Islam liberale nel centro di Tirana"[4], e, il 25 settembre, il giornale La Razón la raccoglie con un titolo simile: "L'Albania [5]vuole creare, nella sua capitale, un microstato come il Vaticano per l'Islam liberale"[6]. Ma anche questo stesso giorno, l'agenzia di notizie spagnola Europa Press titola: *Il governo albanese ha attirato critiche dopo aver proposto di creare un proprio Vaticano musulmano con il sostegno dell'ordine Bektashi* e, nel testo, senza fornire ulteriori dettagli, dice che questo *ha suscitato ampie critiche nel Paese (…), polemiche e incontrato l'opposizione dei membri dell'opposizione conservatrice*[7]. Va detto, tuttavia, che questo piano ha anche i suoi critici. La Federazione Aleviti-Bektashi in Turchia ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che *i concetti di Bektashismo e di stato religioso sono incompatibili*, e nella stessa Albania, alcuni lo vedono come una distrazione dagli scandali interni che affliggono il governo di Edi Rama.

L'agenzia Pressdigital porta la notizia con maggiore approfondimento: *Il paese più piccolo del mondo ci sarà all'Albania: come funzionerà la "Città del Vaticano* musulmana"[8]; l'Albania è nel punto di fare Storia alla grande con la creazione di un nuovo paese, che sarà il più piccolo del mondo, con una superficie di meno della quarta parte della Città del Vaticano, e aggiunge che il nuovo Stato avrà del suo proprio passaporto, verde, un colore simbolico nell'Islam, e con la possibilità di consentire la doppia cittadinanza con l'Albania. Avrà anche dalle autorità di frontiera e dall'amministrazione indipendente. La sua missione sarà la gestione delle questioni religiose della comunità Bektashi, fungendo da rifugio per loro, che sono la quarta comunità

[4] https://www.lavanguardia.com/vida/20240923/9961741/albania-estudia-crear-vaticano-islam-liberal-centro-tirana-agenciaslv20240923.html. (3 luglio 2025, ultima consultazione).
[5] A. HIGGENS, op. cit.
[6] https://www.larazon.es/internacional/albania-quiere-crear-capital-microestado-como-vaticano-islam-liberal_2024092366f179b7fcf7b300013e7904.html. (3 luglio 2025, ultima consultazione).
[7] https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-albania-suscita-criticas-proponer-crear-propio-vaticano-musulman-mano-orden-bektashi-20240925174603.html. (2 luglio 2025, ultima consultazione).
[8] https://www.pressdigital.es/articulo/internacional/2024-09-25/5011055-pais-pequeno-mundo-albania-asi-funcionara-ciudad-vaticano-musulmana. (2 luglio 2025, ultima consultazione).

religiosa più numerosa dell'Albania dopo i musulmani sunniti, i cristiani ortodossi e i cattolici. Nel territorio che controllerà, con una superficie di circa 10 ettari (25 acri), si consentirà l'alcol, si permetterà alle donne di indossare ciò che vogliono e non si imporrà alcuna regola di stile di vita. Nel nuovo Stato, se riesce a nascere la sua cittadinanza sarà limitata ai membri del clero dell'ordine e a coloro che fanno parte dell'amministrazione statale. Baba Mondi, il leader spirituale dell'ordine Bektashi, sarà a capo del governo del microstato, mentre un consiglio ne supervisionerà le funzioni religiose e amministrative[9].

La notizia offre un motivo di riflessione sull'agire delle confessione religiose nella società internazionale, perche, se riesce a nascere, ci sarà un nuovo ente religioso (della religione musulmana) con personalità giuridica internacionale riconsciuta da, al meno, un altro soggeto internazionale: l'Albania. Davanti di questa possibilità giuridica si vuole fare un approccio alla regolazione della libertà religiosa in Albania; a che cosa sia l'Ordine Bektashi e agli esempi degli enti religiosi che godono o hanno goduto della personalità giuridica internazionale, per arrivare a conclusioni giuridiche sulle possibilità che ci sono per l'ordine Bektashi di avere sovranità e personalità internazionale.

LA REGOLAZIONE DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NELLA COSTITUZIONE ALBANESE

Il preambolo della Costituzione albanese contiene un chiaro atteggiamento dello Stato verso i diritti fondamentali: *Noi, genti dell'Albania, orgogliosamente consci della propria storia, responsabilmente verso il futuro, con fede in Dio e/o negli altri valori universali, con la determinazione di costruire uno Stato di Diritto, democratico e sociale, al fine di garantire le libertà e i diritti fondamentali dell'uomo, con afflato di tolleranza e di convivenza religiosa, con l'impegno alla tutela della dignità e della personalità umana, nonché alla prosperità*

[9] A. HIGGENS, op. cit.

dell'intera nazione, alla pace, al benessere generale, alla cultura e alla solidarietà sociale, nell' aspirazione secolare all'identità e all'unità nazionale, nella profonda convinzione che la giustizia, la pace, l'armonia e la collaborazione tra le nazioni sono i valori più alti dell'umanità[10].

Come si evince, questa Costituzione ha impronta una personalista che pone al centro la persona umana e la sua dignità, per il rispetto, garanzia e promozione dei diritti umani e dello stato di diritto, il che allinea lo Stato albanese alle democrazie occidentali.

Sotto l'aspetto religioso, oltre alla menzione di Dio e alla tolleranza e convivenza religiosa del preambolo, l'art. 24, comma 1, riconosce il diritto fondamentale alla libertà religiosa: *È garantita la libertà di coscienza e di religione*. Poi, il comma 2 aggiunge che *ognuno è libero di scegliere o cambiare la propria religione o le proprie convinzioni, e di esprimerle individualmente o collettivamente, nella vita pubblica o privata, attraverso il culto, l'istruzione, le pratiche o l'esecuzione di riti*, e il comma 3, che *nessuno può essere costretto o impedito di partecipare a una comunità religiosa o di praticare pratiche religiose, o di rendere pubbliche le proprie convinzioni o credenze*[11].

Con queste affermazioni costituzionali si conferma l'omologacione della legislazione albanese in materia ai livelli delle cosidette democrazie occidentali. In relazione con questo diritto fondamentale, si può aggiungere la menzione dell'art. 20. 2 della Costituzione, dove, riferendosi alle persone appartenenti a minoranze nazionali, si dice che loro *hanno il diritto di esprimere liberamente, senza divieti o coercizioni, la propria appartenenza etnica, culturale, religiosa e linguistica*.

[10] Vid. G. DAMMACCO, Il dialogo interreligioso e lo sviluppo democratico in Albania, in *Euro-Balkan and Economics Review*, 1, 2019, p. 3. Vedasi anche, A. LOIODICE, N. SHEHU (1999), *La costituzione albanese*, Caccuci, Bari, e D. MERKURI (2012), *La legislazione albanese in materia religiosa: fra passato e presente*, Unimc, Macerata.

[11] Sulla regolazione della religione in Albania, vedasi, tra l'altro, G. DAMMACCO, op. cit., e V. GASSI (2024), Albania verso il dialogo. Assetto istituzionale e libertà religiosa, in *Religione e società, modelli di relazioni tra Stato e confessioni religiose* (a cura di Antonio G. Chizzoniti e Anna Gianfreda), Rubbetino Editore, Soveria Mannelli, 117-129.

Ci sono altre norme costituzionali albanese, non direttamente collegate a questioni religiose, ma che per la possibilità di creare uno Stato indipendente per l'ordine Bektashi in territorio albanese devono essere prese in considerazione. Così, poiché si intende creare un nuovo soggetto di diritto internazionale, occorre tenere conto degli articoli 5 e 121.1. Cosí, per il colegamento della questione con il Diritto internazionale, l'art. 5, chiarisce che *la Repubblica d'Albania applica il diritto internazionale che è per essa vincolante*; e, per quanto riguarda le procedure interne che la Costituzione stabilisce in materia di trattati internazionali, l'art. 121.1 stabilisce che *la ratifica e la denuncia degli accordi internazionali da parte della Repubblica d'Albania vengono effettuate per legge se riguardano: / A. territorio, (tra gli altri soggetti)*, poiché un accordo di questa natura con l'ordine Bektashi comprometterebbe l'integrità del territorio nazionale.

A questo requisito costituzionale di natura procedurale riguardante l'accordo che istituisce lo Stato dell'Ordine Bektashidal contenuto nell'art. 121.1.A si aggiunge l'affermazione importantissima e molto pesante stabilita nell'articolo 1, comma 2: *la Repubblica d'Albania è uno Stato unitario e indivisibile*.

Questa menzione costituzionale renderebbe incostituzionale qualsiasi accordo dello Stato che diminuisca il territorio sovrano della Repubblica Albanese se non si fa una modificazione della Costituzione. Anzi, l'art. 3 aggiunge che *l'indipendenza dello Stato e l'integrità del suo territorio, la dignità della persona, i diritti umani e le libertà, la giustizia sociale, l'ordine costituzionale, il pluralismo, l'identità e il patrimonio nazionale, la convivenza religiosa, nonché la convivenza con gli albanesi e la comprensione delle minoranze sono i fondamenti di questo Stato, che ha il dovere di rispettarli e proteggerli. Come già detto, ciò significa che l'intenzione di creare uno Stato indipendente all'interno dell'Albania richiede una riforma costituzionale. In questo senso, l'art. 177.1. stabilisce che "L'iniziativa di revisione della Costituzione può essere presa da non meno di un quinto dei membri dell'Assemblea. (…) / 3. Il disegno di legge è approvato da almeno due terzi di tutti i membri dell'Assemblea. / 4. L'Assemblea può decidere, con il voto dei due terzi di tutti i suoi membri, che il progetto di modifica costituzionale sia sottoposto a referendum. Il disegno di legge di revisione costituzionale entra in vigore dopo la ratifica tramite referendum,*

*che avviene entro 60 giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assembl*ea. / 5. *La modifica costituzionale approvata viene sottoposta a referendum quando ne fa richiesta un quinto dei membri dell'Assemblea*.

Per affrontare questa previsione costituzionale, un team di esperti legali, tra cui avvocati internazionali, sta elaborando una legge che definisca la sovranità del nuovo Stato all'interno dell'Albania. Tale legge dovrà essere approvata dal Parlamento, controllato dal Partito Socialista di Rama, al governo[12].

L'ORDINE BEKTASHI

L'ordine Bektashi fu fondato nel XIII secolo durante l'Impero Ottomano, le sue origini risalgono a un santo sufi del XIII secolo chiamato Haji Bektash Veli, noto anche come il *Sultano dei Cuori* e il *Derviscio dei Dervisci*. L'ordine è conosciuto per il suo fondamento mistico e tollerante nei confronti dell'Islam. Adesso i Bektashi sono una minoranza islamica pari al 10% dei musulmani albanesi. In Albania vivono circa 120.000 fedeli, un 5% della popolazione totale, ma le stime del loro stormo globale variano da 7 a 20 milioni[13]. Sono un gruppo religioso che gravita sullo sciismo e il sufismo, difusi nei Balcani all'interno dell'Impero Ottomano, e strutturati come fraternità. Originariamente sunnita, nel corso del tempo i Bektashi adottarono i principi dell'Islam sciita[14]. La sua interpretazione della religione è esoterica, sincretica e umanistica, e non si riuniscono nelle moschee, bensì in logge sufi, note anche come *tekke*. L'interpretazione libera del Corano si combina con il misticismo, con elementi delle fedi preislamiche della Turchia e con devozione ai loro saggi defunti,

[12] A. HIGGENS, op. cit.
[13] Circa la metà degli albanesi sono musulmani, mentre il 15% è cristiano (diviso equamente tra cattolici e ortodossi), e il restante terzo è non affiliato o ateo. Vedasi F. JACOBS, op. cit.
[14] La sua appartenenza allo sciismo si conferma dal fatto che, di fronte all'ingresso principale del palazzo dell'ordine si trova una statua dell'Imam Ali, e, sui marmi della porta ci sono incise due iscrizioni. La prima, in arabo, dice*: Wa kala rabbukum ud'uni astajib lakum* (che significa *E il tuo Signore mi ha dato orecchie per ascoltarti*, e l'aktra, in albanese: *Zoti juaj tha: lutmuni mua, do ju përgjigjem! Sur'ani keriijm. Sureja: El-Gâfir. Ajeti 60,* che vuol dire "Il tuo Signore ha detto: invocami e io ti risponderò. Versetti del Corano, sura El Gafir (del perdono), versetto (ayat) 60.

noti come dervisci. I Bektashi trasferirono il loro quartiere generale dalla Turchia a Tirana quasi un secolo fa, dopo che Mustafa Kemal Ataturk, fondatore della Repubblica turca, ne chiuse le attività[15].

A seconda del profesor Micciché, tra le loro caratteristiche *spiccano la sensibilità mística derivante del sufismo e la moderazione nell'osservanzia dei precetti. Così, non si oppongono al consumo del vino, non pretendono il porto del velo, riconoscono alle donne uguaglianza nel godimento dei diritti (…), accolgono prattiche delle altre confessioni monoteiste, come la pronunzia di promesse di celibato, la confessione dei peccati, la venerazione dei santi cristiani*[16]. Anzi, aggiunge che queste sue caratteristiche *facilitano il dialogo con le autorità statali, che vedono in loro un interlocutore affidabile, e un elemento in grado di frenare le tendeze fondamentaliste che animano alcune frange della religione musulmana*, e che, per tanto, possono essere malvisti per i musulmani ortodossi, per chi sono eretici e, per questo, sottoposti a secoli di persecuzione[17].

I Bektashi si definiscono come un percorso mistico islamico che si occupa della perfezione dell'uomo, lo distacca dai piaceri mondani, e lo dota dell'amore di Dio[18]. Rispettano i comandamenti dell'Islam nel Corano e nella parola del profeta Maometto; adorano il Dio Supremo, onnipotente e creatore; ammirano il profeta come l'illuminatore e conduttore del mondo alla luce islamica; rispettano i 12 imam, in particolare, Ali. L'ordine dona al mondo la conoscenza mistica, con lo scopo di educare l'uomo e l'amore verso di lui, attraverso quattro porte: Sheriat (la legge della fede), Tariqat (il cammino mistico), Hakikat (la realtà spirituale) e Marifet (la conoscenza profonda)[19].

[15] Per approffondire, vedasi, E. OSMANI (2012), Dios en el país de las águilas: la orden bektashí, in Quaderns de la Mediterrània / Cuadernos del Mediterráneo 17, 196-203.
[16] A. MICCICHÈ (10 ottobre 2024), Un microstato confessionale in Albania?, in *Diritto e Religioni*, (https://www.rivistadirittoereligioni.com/newsalbania-un-microstato-confessionale-in-albania-andrea-micciche/. (10 giugno 2015, ultima consultazione).
[17] Ibidem e F. JACOBS, op. cit.
[18] Vedasi il web de l'ordine Bektashi in: https://kryegjyshataboterorebektashiane.org/, e B. REXHEB (2017), *Islamic Mysticism and The Bektashi Path*, Babagân Books, Tirana, in-https://kryegjyshataboterorebektashiane.org/wp-content/uploads/2019/10/Baba-Rexhep.pdf. (Ultima consultazione, 4 luglio 2025).
[19] F. JACOBS, op. cit.

Oltre al digiuno islamico generale, i Bektashi hanno il digiuno commemorativo di Matem, che rappresenta il lutto per i martiri di Karbala guidati da Husayn; per questo. non bevono acqua per dieci giorni consecutivi. Le sue cerimonie si svolgono in pubblico, tranne quelle di consegna dei doni e delle preghiere speciali, a cui possono partecipare solo i membri spirituali (i *myhib*); regola del misticismo che non ne riserva i dettagli a coloro che non hanno la maturità religiosa e non li considera in grado di comprenderli. Oltre alle cinque preghiere quotidiane musulmane, i bektashi ne recitano altre due, all'alba e al tramonto, per il benessere dell'umanità. Come i cristiani, celebrano un pasto rituale con una bevanda alcolica (rakia) come elemento sacramentale, e confessano i peccati alle guide spirituali[20].

L'attuale leader supremo dei Bektashi è Baba Mondi (col nome di nascita, Edmond Brahimaj) è venerato da milioni di persone in tutto il mondo con il titolo ufficiale di Sua Santità Haji Dede Baba (che significa *il nonno*), chi afferma non avere alcuna pretesa di infallibilità, e dismostra avere un aspro disprezzo per i rigidi dogmi e per i musulmani estremisti[21].

LA PERSONALITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE DEGLI ENTI RELIGIOSI

Il professore Ruffini definisce la personalità giuridica internazionale come *la capacità per essere soggeto attivo e pasivo della relazione giuridica internazionale*[22]. Per avere la personalità giuridica internazionale si vuole che ci sia una entità estatale, provista di sovranità territoriale. D'altra parte, a seconda del Diritto internazionale pubblico, i suoi soggeti di natura statale devono avere non solo un territorio, ma anche un governo e una popolazione; e che ci sia un riconoscimento specifico dagli altri soggetti della società internazionale: gli Stati.

[20] Ibidem.
[21] A. HIGGINS, op. cit.
[22] E. RUFFINI (1936), La personalità giuridica della Chiesa, Soc. Tip. A. Macioce & Pisani, Isola dei Liri.

Tra gli enti religiosi che, da secoli, godono la soggetività giuridica internazionale, i più conosciuti e studiati sono lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede alla quale il primo appartiene e al servizio di chi fu creato nei patti lateranensi. Tutti e due hanno la sua propia personalità giuridica internazionale, benchè quella del Vaticano è sottoposta er limitata nel confronto di quella della Santa Sede[23]. Ambedue sono enti religiosi cattolici, ma questi non sono gli unici: c'è anche l'Ordine di Malta, ovvero il Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, che ha natura giuridica di ordine religiosa cattolica, e per tanto, dipende della Santa Sede, ma tiene riconsciuta la sua propria personalità giuridica internazionale, esercitata su diversi territori, menzionati nel suo nome. Attualmente esercita questa personalità internazionale pur non disponendo di un territorio proprio[24]. Anzi, la Santa Sede e l'Ordine di Malta hanno una sua propria diplomazia e trattengono relazoni diplomatiche con gli Stati.

Simile per natura all'Ordine di Malta, c'era lo Stato dell'Ordine Teutonico. A differenza del primo, che attualmente non ha un territorio proprio, l'Ordine Teutonico riuscì a stabilire la propria sovranità su un territorio, circa le dimensioni dei paesi baltici, dalla fine del XII secolo. Dopo la battaglia di Grundwald, (1410) iniziò il suo declino diventando uno Stato vassallo della Polonia e, dal 1525, perse la sovranità e divenne un distretto prussiano, soppreso da Napoleone nel 1809. Nel 1929, la Santa Sede la riformò lasciandolo come un ordine religioso regolare, a differenza dell'Ordine di Malta[25].

Altri enti religiosi, sempre cattolici, con personalità giuridica internazionale, che sono stati propri e veri Stati, sono gli Stati Pontifici e gli Stati dei crociati. Anzi, tanti principati-vescovadi del Sacro Impero Romano Germanico:

[23] C'è tanta la bibliografia su questi enti religiosi con personalità giuridica internazionale. Vedasi, tra gli altri, F. CAMMEO (1932), L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, J. BONET NAVARRO (2011), La religión y el Mundo, Reproexpress, Valencia, 41-45, e IDEM (2014), La relevancia internacional de la Iglesia Católica, in Anuario de Derecho canónico 3, 2014, 185-216.
[24] J. BONET (2010), La relación canónica e internacional de la Soberana Orden de Malta con la Santa Sede, in: Revista Española de Derecho Canónico, 67, 169, 889-904.
[25] J. BONET NAVARRO, La religión…, op. cit., 38-39.

i principali erano quelli di rango arcivescovile, che aveano il nome di principi elettori o *Kurfürstentum*, in tedesco: sono stati quelli di Colonia, Magonza, e Treveris. Per ultimo, c'erano anche i principi-vescovi, comc quelli di Salisburgo, Lubecca, Magdeburgo, Spira o Liegi. Secoli dopo c'è stata una soluzione politico-religiosa simile: i vescovati cattolici di Phat Diem e Bui Chu, nell'attuale Vietnam. Alla fine del XIX secolo, il sacerdote Tran Van Luc ottenne dal Regno di Annam il titolo di *barone* su un territorio con numerosa popolazione cattolica, nei vescovati sopra menzionati. I loro successori divennero principi vescovipoiché alle funzioni ecclesiastiche unirono altre funzioni politiche, come la difesa dei loro territori e la riscossione delle tasse. Tale situazione si protrasse fino alla metà del XX secolo[26].

Nell'ambito ortodosso, si puo aggiungre il Principato-Vescovado del Montenegro, uno stato teocratico balcanico esistito tra il 1697 e il 1851, nato dalla rinuncia del clero ortodosso a essere una signoria ottomana, trasformando la parrocchia di Cetinje in un protettorato russo governato da vescovi metropoliti (*vladika*, in russo, tradotto anche come *principe-vescovo*), quando Danilo, il vescovo di Cetinje, si unì ad alcuni clan montenegrini nella lotta contro l'Impero Ottomano, e lui fu il primo della casata dei Petrović a ricoprire la carica di vescovo metropolita di Cetinje fino al 1851, quando il Montenegro divenne un principato secolare. Durante quel tempo, il Montenegro fu governato da una teocrazia autorizzata dall'Impero Ottomano attraverso la tutela della famiglia Petrovic, tramite pagamento di una tassa speciale all'Impero Ottomano per mantenere il suo speciale status di autogoverno[27].

Finalmente, anche nel cristianesimo ortodosso, si deve menzionare la peculiare situazione del Monte Athos, sito nel nord della Grecia, una entità ortodossa organizzata come federazione di monasteri, che non riuscì ad avere soggettività giuridica internazionale, ma che avrebbe potuto averla in

[26] Ibidem, 39-40.
[27] B. JELAVICH, (1994), *History of the Balkans. Eighteenth and nineteenth centuries*, Cambridge University Press, Cambridge.

altre circostanze storiche, e che oggi si è costituito come un *nomos* o regione autonoma dentro della Repubblica Ellenica[28].

CONSIDERAZIONE CONCLUSIVE SULLA POSSIBILE SOVRANITÀ DELL'ORDINE BEKTASHI

Nel caso concreto dell'Ordine Bektashi, il fatto che, nel futuro, ci sia un uovo ente religioso con personalità giuridica internazionale, che sarebbe il primo di natura musulmana, si rende incerto. Questo dipende di tante diverse circostanze.

Così, le dichiarazioni programmatiche del primo ministro albanese nell'ONU, *lasciano trasparire molto pocco in ordine allo ordinamento che si originerebbe*[29] nel pezzo di terra a sudest della città di Tirana dove lo Stato albanese intende fare una cessione della sua sovranità territoriale. Si è fatto un accordo con l'ordine e si è detto di fare una legge per dargli quella sovranità tramite un team di esperti, ma non si sa di più.

Dal altro, non è chiaro quali paesi, se ce ne sono, accetteranno di riconoscere la sovranità dei Bektashi. Finora, nel momento della dichiarazioe iniziale del primo ministro Rama, solo pochi dei suoi più stretti collaboratori sono a conoscenza del piano e gli alleati della NATO come gli Stati Uniti non erano stati consultati. Un paese che difficilmente lo riconoscerà è l'Iran, consideratosi il custode dell'Islam sciita contro interpretazioni eterodosse della fede. Da parte sua, lo stesso Baba Mondi, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e le altre potenze occidentali riconoscano la sovranità del suo Stato se il Parlamento approva il piano del primo ministro.

In secondo luogo, non sembra problemático d'inizio, il fatto che ci sia una intesa o un accordo tra due entità (da un lato, lo Stato albanese; dall'altro, l'ordine

[28] Tra gli altri, vedasi J. BONET NAVARRO (2005), El estatuto especial del Monte Athos ante la tradición religiosa, el Derecho Eclesiástico Griego y el Derecho Comunitario Europeo, in: BFD: Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED, 27, 93-120.
[29] A. MICCICHÈ, op. cit.

Bektashi) perchè anche con un accordo simile nacque anche lo Stato della Città del Vaticano. Neanche sembra un problema che la parte confessionale di questo accordo sia un *ordine*, vale a dire, un ente *minore* dentro del più ampio concetto di ente religioso *maggiore*: in altre parole, l'Ordine Bektashi non è una propria e vera *confessione religiosa* nonchè un gruppo inserito nella religione musulmana. L'esempio dell'Ordine di Malta o dello Stato dell'Ordine Teutonica serve come precedente di una soggettività internazionale di gruppo religioso inserito all'interno di una confessione religiosa o gruppo religioso piú ampio.

Il problema può darsi nel fatto che la parte confessionale dell'accordo, l'ordine Bektashi, non ha avuto mai la personalità giuridica internazionale. Nella nascita dello Stato della Città del Vaticano, che sarebbe a primo approcio l'esempio più vicino, la parte confessionale degli accordi del Laterano era la Santa Sede, organo di governo della Chiesa Cattolica che ha goduto della personalità internazionale da tanti secoli, anche dopo la perdita del territorio per l'estinzione degli Stati Pontifici nel 1870. In quel caso, l'accordo tra l'Italia e la Santa Sede aveva natura di trattato internazionale, perchè ambedue parti erano soggeti del Diritto internazionale nel momento della firma del accordo. Invece, nel caso dell'Albania e l'ordine Bektashi l'accordo non ha natura di trattato internazionale, ma di accordo interno, perchè una delle sue parti non ha personalità internazionale.

In questo caso, soltanto il riconscimento degli Stati, per la sua volontà, farà nascere il nuovo *Stato*, nato di un accordo interno non internazionale. Le singole decisioni su questo è sconosciuta, impredidicile e senza precedenti: no si può sapere cosa possano decidere i diversi Stati. La decisione sul riconoscimento di un nuovo seggeto internazionale non dipende soltanto di questioni giuridiche, ma di convenienze politiche. E per tutto questo c'è bisogno, ancora prima, di una riforma costituzionale.

Bibliografia

J. K. BIRGE (1994), *The Bektashi Order of Dervishes*, London, Luzac Oriental.
B. REXHEB (2017), *Islamic Mysticism and The Bektashi Path*, Babagân Books, Tirana.
J. BONET NAVARRO (2005), El estatuto especial del Monte Athos ante la tradición religiosa, el Derecho Eclesiástico Griego y el Derecho Comunitario Europeo, in: *BFD: Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED*, 27, 93-120.
IDEM (2010), La relación canónica e internacional de la Soberana Orden de Malta con la Santa Sede, in: Revista Española de Derecho Canónico, 67, 169, 889-904.
IDEM (2011), *La religión y el Mundo*, Reproexpress, Valencia.
IDEM (2014), La relevancia internacional de la Iglesia Católica, in *Anuario de Derecho canónico* 3, 2014, 185-216.
F. CAMMEO (1932), *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano.
G. CIMBALO (2011), L'Albania apri agli accordi di collaborazioni con i *nuovi culti*, in *Stato, Chiese e Pluralismo confessionale*, 2011 (24 ottobre), 1-33.
N. CLAYER (2004), Le bektachisme en Albanie / Bektashizmi në Shqipëri, albPaper, Tirana.
G. DAMMACCO (2019), Il dialogo interreligioso e lo sviluppo democratico in Albania, in *Euro-Balkan and Economics Review* 1, 1-37.
O. JAZEXHI (2007), The Bektashi Tarikah of Dervishes, in *Algiers* 10 settembre 2007 (http://www.reocities.com/djalosh/bektashi.pdf).
V. GASSI (2024), Albania verso il dialogo. Assetto istituzionale e libertà religiosa, in *Religione e società, modelli di relazioni tra Stato e confessioni religiose* (a cura di Antonio G. Chizzoniti e Anna Gianfreda), Rubbetino Editore, Soveria Mannelli, 117-129.
A. HIGGENS (September 21, 2024), Albania Is Planning a New Muslim State Inside Its Capital, in *The New York Times*.
F. JACOBS (October, 9, 2024), This Muslim microstate could soon be the world's smallest country, in *Strange Maps*.
B. JELAVICH (1994), *History of the Balkans. Eighteenth and nineteenth centuries*, Cambridge University Press, Cambridge.
A. LOIODICE, N. SHEHU (1999), *La costituzione albanese*, Caccuci, Bari.
D. MERKURI (2012), *La legislazione albanese in materia religiosa: fra passato e presente*, Unimc, Macerata.
A. MICCICHÈ (2024), Un microstato confessionale in Albania?, in *Diritto e Religioni*, 10 ottobre 2024 (https://www.rivistadirittoereligioni.com/newsalbania-un-microstato-confessionale-in-albania-andrea-micciche/).
E. OSMANI (2012), Dios en el país de las águilas: la orden bektashí, *in Quaderns de la Mediterrània / Cuadernos del Mediterráneo* 17, 196-203.
E. RUFFINI (1936), *La personalità giuridica della Chiesa*, Soc. Tip. A. Macioce & Pisani, Isola dei Liri.